



Comune di Genazzano
(Città metropolitana di Roma Capitale)
Città d'Arte e dell'Infiorata

Area Amministrativa, Culturale Educativo Sociale

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 21/07/2016

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Destinatari degli interventi

Articolo 4 - Valutazione del bisogno

Articolo 5 - Modalità di accesso

Articolo 6 - Attivazione d'ufficio

Articolo 7 - Tipologia dei servizi-assistenziali

Articolo 8 - Definizione degli strumenti e delle tipologie dei servizi

Articolo 9 – Dichiarazione unica

Articolo 10 - Istruttoria e valutazione del bisogno

Articolo 11 – Servizi e prestazioni sociali tramite interventi di sostegno economico

Articolo 12 - Il contributo ordinario

Articolo 13 - Il contributo straordinario

Articolo 14 - Agevolazioni per la frequenza scolastica (mensa, trasporto)

Articolo 15 - Inserimento lavorativo tramite tirocinio o borsa lavoro

Articolo 16 - Compartecipazione alla spesa per ricovero in R.S.A. e strutture riabilitative di mantenimento

Articolo 17 - Accesso agli atti

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 - Accertamenti

Articolo 20 - Norme generali e transitorie

Articolo 21 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Genazzano esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti con l’art. 25 del D.P.R. 616/1977 e dell’art. 9 della Legge 142/1990 così come modificato dall’art. 13 Capo I Titolo II del D. Lgs. 267/00 art. 132 D.Lgs. 112/98, L. 328/2000 al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno o di emarginazione

2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell’ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio.

3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:

- _ emarginazione sociale
- _ devianza

- _ rischio per la salute e per l’integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza delle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l’ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

6. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- _ prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell’ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;

- _ garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria famiglia e della comunità locale;

- _ sostenere la famiglia, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;

- _ promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;

- _ assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;

- _ evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 3 - Destinatari degli interventi

Gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini iscritti da almeno un anno all'anagrafe della popolazione residente o, in caso di iscrizione anagrafica inferiore ai 12 mesi, ai cittadini provenienti da Comuni con i quali sia stato condiviso e formalizzato un progetto-percorso socio-assistenziale.

Sono esclusi i richiedenti che:

- a) abbiano rifiutato offerte di lavoro di qualsiasi durata proposte attraverso i servizi mirati, attivati in forma associata a livello territoriale, finalizzati all'inserimento lavorativo, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore.
- d) non abbiano dichiarato l'immediata disponibilità al lavoro al Centro per l'impiego
- e) abbiano presentato dichiarazioni reddituali discordanti rispetto a quelle risultanti dalle relazioni redatte da parte del servizio sociale professionale
- f) usufruiscono già dei medesimi servizi, agevolazioni, rimborsi erogati da altri enti.
- g) pur in possesso dei requisiti, rifiutino in tutto o in parte il progetto così come predisposto dal Servizio sociale professionale del Comune
- h) non presentino la documentazione richiesta dagli uffici preposti in fase di istruttoria
- i) si trovino in posizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale (morosità per posizioni tributarie, scolastiche e di assistenza.).

Al verificarsi delle condizioni di cui alla lettera i) le prestazioni economiche possono essere attivate **solo ed esclusivamente** nel caso in cui:

- a) esista impegno al pagamento della posizione debitoria sottoscritto dall'utente e venga rispettato.
- b) qualora l'Assistente sociale abbia accertato lo stato di bisogno.

Articolo 4 - Valutazione del bisogno

1. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti compresi quelli del terzo settore e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la capacità totale o parziale di gestione autonoma di sé e/o del proprio nucleo familiare;
- h) la capacità di assumere decisioni che comportino l'assunzione di responsabilità;
- i) la capacità di aderire ad un eventuale progetto concordato.
- l) la presenza di disabilità psico-fisico-sensoriale che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.
- m) la sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

L'accertamento dello stato di bisogno è svolto dalle figure professionali competenti secondo un approccio interdisciplinare e comprende la valutazione delle esigenze di carattere sociale, culturale, sanitario, educativo, formativo, di sostegno lavorativo e abitativo. In caso di bisogni complessi che richiedano per loro natura una valutazione multi

professionale, il servizio sociale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti secondo i protocolli di collaborazione esistenti.

Articolo 5 - Modalità di accesso

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda all'ufficio protocollo del Comune di Genazzano, da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune predisponde un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990 e s.m.i.
3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.
5. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento richiesto dalla persona.
6. L'attivazione degli interventi è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente Regolamento.
7. L'Assistente Sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (Visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

Art. 6 - Attivazione d'ufficio

1. I Servizi Sociali Comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.
3. L'Assistente Sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (Visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

Articolo 7 – Tipologia dei servizi-assistenziali

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2, l'assistenza verrà erogata attraverso le seguenti tipologie di servizi:

A - servizi e prestazioni sociali

- Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per l'affitto, per le tariffe delle utenze, per materiale e vestiario scolastico, per prestazioni sanitarie e farmaceutiche);

B - servizi e prestazioni sociosanitari

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi accreditati
- Erogazione di contributi economici per favorire la fruizione di servizi sociosanitari autorizzati al funzionamento ma non accreditati o di altri servizi non sottoposti ad autorizzazione;
- Altro

C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio

- Assistenza educativa domiciliare;
- Assistenza Educativo Culturale AEC
- Nidi d'infanzia,
- Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia
- Trasporto scolastico,
- Mensa scolastica,
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti

Articolo 8 – Definizione degli strumenti e delle tipologie dei servizi

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

“ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;

“ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;

“ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;

“ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;

“ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;

“ “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

“ “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

“ “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

_ di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

_ di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

_ atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Articolo 9 – Dichiarazione Unica.

Come previsto dall'art. 10, comma 1 del citato D.P.C.M. 159/2013 la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno, salvo l'accesso ai servizi educativi e scolastici il cui termine è fissato al 15 settembre di ogni anno.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione e, nel caso di accesso a servizi per i quali è prevista la compartecipazione dei costi, l'applicazione della tariffa massima.

Art. 10 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio Sociale Comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente Regolamento.

Articolo 11 - Servizi e prestazioni sociali tramite interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.

2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione o riduzione dai pagamenti di determinati servizi, a seguito della definizione di progetto personalizzato.

3. Alla determinazione dell'importo massimo di contributo economico assegnabile concorrono anche gli oneri per il pagamento diretto da parte del Comune di utenze, tributi, spese sanitarie ecc.

4. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente della Giunta comunale.

5. La Giunta Comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente e l'entità massima di contributo assegnabile per ciascuna tipologia di contributo.

6. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi straordinari;

Art. 12 - Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto ai rischi di

marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/ dei familiari. Il contributo può essere erogato nei casi di effettiva adesione al progetto concordato e in presenza di una valutazione di impossibilità ad attivare risorse alternative, per un periodo definito dall'operatore sociale sulla base del bisogno rilevato.

2. La Giunta Comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari.

3. L'entità del contributo non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e, comunque, non il valore economico del contributo massimo erogabile.

3. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale Comunale, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione, esamina e valida la proposta.

4. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato, finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

5. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

5. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Art. 13 - Il contributo straordinario

1. È una misura di sostegno economico straordinaria finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni non ordinarie e/o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, quali:

a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;

b) spese eccezionali per gravi eventi morbosì che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Regionale;

c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;

d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;

e) spese eccezionali per calamità naturali.

2. L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale Comunale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

3. Il sussidio non potrà, comunque, superare un importo massimo definito annualmente con atto della Giunta Comunale.

4. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

5. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Art. 14 - Agevolazioni per la frequenza scolastica (mensa, trasporto)

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica e trasporto per gli alunni frequentati le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio Comunale.

2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione nel sistema scolastico.

3. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

4. Le agevolazioni che il presente articolo prevede sono misure di sostegno alla frequenza scolastica rivolte ad alunni in condizioni di disagio socio-economico ed a rischio d'emarginazione che vengono attuate in conformità ad un progetto definito dall'Assistente Sociale Comunale e consistono in esenzioni o riduzioni delle tariffe della ristorazione e del trasporto scolastico.

5. La compartecipazione economica del cittadino al costo del servizio è determinata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare.

a) Quota di contribuzione massima a carico dell'utente per Servizio Mensa: definita annualmente dalla Giunta Comunale.

b) Quota di contribuzione massima a carico dell'utente per Servizio Trasporto: definita annualmente dalla Giunta Comunale.

6. Le richieste per beneficiare delle agevolazioni devono essere inoltrate entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico e il Comune definisce le agevolazioni compatibilmente con le risorse disponibili o reperibili a Bilancio.

Art. 15 - Inserimento lavorativo tramite tirocinio o borsa lavoro

1. Per inserimento lavorativo in ambiente protetto s'intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona con fragilità, seguita dal Servizio Sociale del Comune o, sulla base di un progetto realizzato da un servizio specialistico territoriale, in accordo con l'Assistente Sociale del Comune e con spesa parzialmente a carico del Comune stesso.

2. Lo scopo dell'inserimento è di promuovere l'integrazione sociale di persone a rischio d'emarginazione o svantaggiate in quanto l'esperienza lavorativa consente:

A. di utilizzare capacità produttive che, anche se parziali, altrimenti andrebbero totalmente sprecate;

B. l'autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità, favorendo lo sviluppo e la dignità sociale della persona.

C. di prevenire, limitandole, situazioni d'abbandono, devianza, disagio, ecc. Il tirocinio lavorativo o la borsa lavoro si realizzano quando le capacità lavorative residue della persona non siano sufficienti ad effettuare un vantaggioso inserimento lavorativo.

L'inserimento e il tirocinio lavorativo in ambiente protetto è destinato, a titolo esemplificativo, a persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico e tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, persone che vivono situazioni di fragilità sociale che siano seguite dal Servizio Sociale del Comune.

3. Il Servizio Sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati ad inserirsi in un contesto lavorativo ed elabora un progetto in collaborazione con il Servizio Specialistico territoriale di riferimento.

4. Sulla base del progetto che individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto per l'inserimento occupazionale delle persone con fragilità sociali, stipula apposita convenzione per l'avvio di tirocinio lavorativo o borsa lavoro.

Il valore del contributo erogabile è di 400,00 € mensili, così come stabilito dalla Regione Lazio.

5. L'Amministrazione Comunale s'impegna a garantire la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 16 – Compartecipazione alla spesa per il ricovero in R.S.A. e strutture riabilitative di mantenimento.

Campo di intervento

1. Il Comune di Genazzano , per persone anziane e/o gravemente disabili prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni utili perseguitibili, il ricovero in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) e in strutture riabilitative di mantenimento.
2. Il Comune, previamente informato con apposita domanda di compartecipazione alla spesa della retta, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, per i cittadini residenti nel Comune di Genazzano per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali.

Destinatari dell'intervento

1. Gli interventi per l'integrazione delle rette in struttura sono rivolti ai soggetti:
 - a) Residenti nel Comune di Genazzano prima del ricovero;
 - b) In condizioni di non autosufficienza certificata dalla ASL territoriale. In merito si specifica che la certificazione sanitaria dovrà essere leggibile e dovrà attestare, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 1 del 06.09.1994 e ss.mm.ii. (*"Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali"*) il grado di non autosufficienza e l'impossibilità, anche temporanea, dell'utente ad usufruire di altre forme di assistenza che ne consentano la permanenza al proprio domicilio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'assistenza domiciliare o in strutture semiresidenziali). La certificazione sanitaria è rilasciata dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 della L.R. n. 1 del 06.09.1994 e ss.mm.ii.;

Modalità di presentazione della domanda e intervento dell'Amministrazione Comunale

1. Il Comune di Genazzano, quale sede di ultima residenza, prima del ricovero, delle persone ospitate in maniera stabile in residenze sanitarie assistenziali e strutture riabilitative di mantenimento, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore delle persone medesime che non risultino in grado di provvedere alla copertura della retta, tenendo conto della situazione economica e patrimoniale dell'utente e dei familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.
2. Ai fini della valutazione della domanda e di presa in carico dell'attività istruttoria l'interessato dovrà presentare apposita richiesta di contributo che sarà che sarà reperibile sul sito web istituzionale dell'Ente e presso gli uffici preposti. Il firmatario della domanda può essere:
 - L'interessato;
 - I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
 - I parenti non tenuti agli alimenti;
 - Il tutore o il curatore laddove nominato;
 - I servizi sociali competenti per territorio;
 - La struttura d'accoglienza solo ed esclusivamente in caso di mancanza di parenti.

Controllo delle dichiarazioni

1. L'amministrazione comunale procede ad effettuare controlli diretti ad accettare la veridicità delle informazioni fornite.
2. I controlli vengono effettuati dall'Ente attraverso collegamenti telematici all'Anagrafe tributaria, all'Inps e con l'eventuale ausilio della Guardia di Finanza ovvero mediante gli istituti di credito o altri intermediari finanziari analogamente a quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
3. Qualora venga accertata la falsità delle Dichiarazioni rese, il Comune dispone la decadenza dal beneficio dell'ammissione all'interazione della retta.

Approvazione dell'intervento economico del Comune

1. Nel caso di compartecipazione totale o parziale alla spesa da parte del Comune, l'Assistente Sociale formula la proposta di intervento ed il relativo Piano Assistenziale Individualizzato.

2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, con apposita determinazione, esamina ed approva l'intervento ed il relativo Piano Assistenziale Individualizzato ed il successivo impegno di spesa;

3. La gestione del Piano Assistenziale Individualizzato è competenza dell'Assistente Sociale.

4. Il Comune, una volta determinato l'impegno a carico dell'Ente, provvede a dare comunicazione alla R.S.A. della quota di propria spettanza, inoltrandovi contestualmente copia del presente Regolamento, ai fini della presa visione ed accettazione del documento.

5. In caso di definitiva o temporanea uscita dalla struttura residenziale da parte dell'assistito e nell'eventualità di successivo reingresso, la R.S.A. dovrà darne immediata comunicazione all'Ente.

6. Laddove il Regolamento interno di ciascuna struttura residenziale preveda il diritto alla conservazione del posto dietro corrispettivo di un prezzo o di altro onere economico, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla R.S.A. o da altro soggetto nei confronti dell'Ente, il quale non assume alcun obbligo di compartecipazione economica alla retta dell'assistito per i giorni di sua assenza dalla struttura.

Art. 17 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. I Servizi Sociali operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 19 – Accertamenti

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa o dal servizio concesso ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese.

È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti ai sensi degli artt. 1 comma 2 e 11 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e tutti gli altri controlli stabiliti ai sensi della normativa sull'Indicatore della Situazione Economica.

La percentuale di dichiarazioni sostitutive uniche da sottoporre annualmente a controllo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109/98 e del capo V del testo unico in materia di documentazione amministrativa è definita in misura non inferiore al 20%.

Inoltre allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione di fatto, potranno essere eseguiti ulteriori controlli incluse visite domiciliari con il consenso dell'interessato: nel caso in cui il tenore di vita effettivo riscontrato sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo della Polizia Municipale ed il Comune potrà disporre l'interruzione dell'intervento assistenziale ed attivata la procedura per il recupero di quanto erogato mediante riscossione coattiva. Il rifiuto a

consentire l'accesso al domicilio potrà essere considerato come elemento idoneo a provare la non sussistenza dei requisiti per accedere al contributo.

Tali modalità di sussistenza saranno soggette a verifica, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.

Articolo 20 – Norme generali e transitorie

L'erogazione dei benefici economici relativi ai servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.

Per tutte le prestazioni non esplicitamente disciplinate dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché ad altri regolamenti comunali.

Articolo 21 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.